

Codice A1813C

D.D. 23 gennaio 2024, n. 130

R.D. n° 523/1904, L.R. n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO.LT.6694 - Concessione demaniale per un attraversamento con linea tecnica del Rio Vuotasacco, lungo Via Silvio Pellico, nel Comune di Carignano (TO). - Autorizzazione idraulica n° 6217/2024 - Richiedente: Società Telecom Italia S.p.A. (Riferimento TIM S.p.A. ID517309 Prot: 159487-P).



ATTO DD 130/A1813C/2024

DEL 23/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n° 523/1904, L.R. n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO.LT.6694 - Concessione demaniale per un attraversamento con linea tecnica del Rio Vuotasacco, lungo Via Silvio Pellico, nel Comune di Carignano (TO). - Autorizzazione idraulica n° 6217/2024 - Richiedente: Società Telecom Italia S.p.A. (Riferimento TIM S.p.A. ID517309 Prot: 159487-P).

La Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI), Codice Fiscale/Partita IVA 00488410010, ha presentato domanda di concessione demaniale in data 09/10/2023 (nostro protocollo n° 42670/A1813C) per un attraversamento con linea telefonica del Rio Vuotasacco, lungo Via Silvio Pellico, nel Comune di Carignano (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento in progetto prevede l'attraversamento del Rio con canaletta in VTR 175x70 mm contenente 12 minitubi Ø 14 mm in PVC per fibra ottica, staffata alla spalla della soletta del ponte (lato monte data la presenza di scatola tecnica TIM) per circa 7.00 mt, lungo Via Silvio Pellico nel Comune di Carignano (TO). La sede di posa non compromette la luce di portata massima del ponte.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento regionale n° 10/R/2022 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile

Visto che con nota n° 45372/A1813C del 24/10/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n° 10/R/2022.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria n° 6217 redatto dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino in data 19/01/2024, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Dato atto che ai sensi dell'Allegato A Tabella canoni di concessione per pertinenze idrauliche 2022-2023 – Esenzioni – punto 7, della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n.3484 del 24 Novembre 2021, i gestori di servizi di comunicazione elettronica di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259: codice delle comunicazioni elettroniche sono esenti dal pagamento dei canoni demaniali e dal versamento del deposito cauzionale.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa dei carichi di lavoro.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. n° 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- art. 59 "Funzioni della Regione" della LR n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- LR n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e regolamento regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Decreto Legislativo n. 259 del 1/08/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche;

determina

1\ di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la Società Telecom Italia S.p.A., ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;
- g. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- h. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- i. l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- j. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione

m. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;

b) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, alla Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI), Codice Fiscale/Partita IVA 00488410010, l'occupazione di area demaniale per un attraversamento del Rio Vuotasacco, con nuova infrastruttura per telecomunicazioni, in Comune di Carignano (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

c) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 punto c) del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;

d) di stabilire la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054 subordinatamente all'osservanza degli obblighi delle condizioni espresse nel disciplinare

e) di stabilire che ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 01 Agosto 2003, n. 259, TIM S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera;

f) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Carla GAGLIARDI)

(Dott. Arch. Valter PIRILLO)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_Disciplinare_TOLT6694_tim.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/LT/6694- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per un attraversamento con linea telefonica del Rio Vuotasacco, lungo Via Silvio Pellico, nel Comune di Carignano (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 19.12.2022, n. 10/R e s.m.i.

Richiedente: TIM S.p.a. - Operations Area Nord Ovest FOL/TOVA - Via Vincenzo Lancia, 55 TORINO Codice Fiscale e Partita IVA 00488410010 a firma di Crivello Giampaolo in qualità di procuratore della Società Telecom Italia S.p.A.

Art. 1- Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per un attraversamento con linea telefonica del Rio Vuotasacco, lungo Via Silvio Pellico, nel Comune di Carignano (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della determinazione dirigenziale di concessione del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino.

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione

regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere,

stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società TIM S.p.a. - Operations Area Nord Ovest FOL/TOVA - Via Vincenzo Lancia, 55 TORINO a firma di Crivello Giampaolo, in qualità di procuratore della Società Telecom Italia S.p.A.(TIM).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario	per l'Amministrazione concedente
Procuratore Società TIM S.p.A.	Il Responsabile del Settore
Crivello Giampaolo	Dott. Ing. Bruno Ifrigerio
(firmato digitalmente)(*)	(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.